

## Tachigrafi digitali

26 ottobre 2021

Il tachigrafo è lo strumento di registrazione dei periodi di guida, di riposo e delle velocità di guida presente negli autoveicoli, immatricolati in uno stato membro dell'Unione, e adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci.

La normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada, Regolamento CE 561/2006, e quella nazionale, art. 179 del Codice della Strada, prevedono che debbano essere equipaggiati di tachigrafo omologato e correttamente funzionante:

&bull; i veicoli, adibiti al trasporto viaggiatori, atti a trasportare più di 9 persone, incluso il conducente;

&bull; i veicoli, adibiti al trasporto di merci, di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.

Le eccezioni all'obbligo di utilizzo dell'apparecchio di controllo sono elencate nell'art. 3 del Regolamento CE 561/2006.

Poiché i tachigrafi analogici, che registrano i dati su un supporto cartaceo, mostrano delle debolezze nella prevenzione delle manomissioni o frodi è stata prevista la progressiva dismissione degli strumenti analogici in favore dei più evoluti tachigrafi digitali.

Per quanto riguarda i cronotachigrafi analogici (CEE) si precisa che dall'entrata in vigore del DM 10 Agosto 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico non rilascia più autorizzazioni ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi analogici a officine sprovviste dei requisiti richiesti dal decreto medesimo.

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DM 10 Agosto 2007, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85 - Art. 17 del DM 10 Agosto 2007.

Il Regolamento CE 561/2006 introduce dal 1° maggio 2006 l'obbligo da parte dei veicoli di nuova immatricolazione di essere muniti del nuovo tachigrafo digitale.

La stessa scadenza vale per i veicoli, immatricolati per la prima volta dopo il 1/1/1996, nei quali si debba sostituire l'apparecchio di controllo e la trasmissione dei segnali verso questo venga effettuata esclusivamente in modo elettrico e siano:

&bull; adibiti al trasporto di passeggeri il cui numero di posti a sedere, incluso il conducente, sia superiore a 9 e che hanno peso massimo superiore a 10 tonnellate;

&bull; adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate.

### Centri tecnici autorizzati

I centri tecnici autorizzati sono soggetti, quali ad esempio fabbricanti di veicoli equipaggiati con tachigrafo, fabbricanti di tachigrafi, officine di riparazione di veicoli ecc., che sono autorizzati, dal Ministero dello Sviluppo Economico, a svolgere le operazioni di montaggio e riparazione dell'apparecchio di controllo.

I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

L'autorità per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale dell'Ufficio metrico della Camera di commercio per svolgere l'esame istruttorio preventivo.

I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono organizzare l'officina secondo i criteri che il sistema di certificazione della qualità richiede alle officine di taratura e prova. Infatti i centri tecnici devono disporre di un sistema di garanzia della qualità, certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 10 agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il personale del centro tecnico, costituito per lo meno da un responsabile tecnico e da un tecnico, dovrà ottenere, da parte del fabbricante del tachigrafo, una documentazione che attesti la conoscenza tecnica del tachigrafo digitale su cui intende effettuare i servizi di montaggio e riparazione.

Si evidenzia in modo particolare che il centro tecnico dovrà dotarsi di campioni di riferimento delle grandezze in esame, lunghezze e frequenze, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA) dimostrando la riferibilità delle misurazioni effettuate ai campioni nazionali o internazionali delle grandezze in esame.

L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile.

Il sistema di garanzia della qualità e l'adempimento a tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento ministeriale di autorizzazione sono sottoposti a sorveglianza, tramite visite e verifiche ispettive non preannunciate, da parte della Camera di commercio.

Nel caso in cui i centri tecnici sottoposti a sorveglianza, non rispettino le eventuali prescrizioni emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Camera di commercio o dall'Ente di certificazione della qualità si attiva la procedura di sospensione ed eventualmente della revoca dell'autorizzazione.

## MODULISTICA

Per agevolare la domanda di autorizzazione, estensione, rinnovo e modifica dei Centri tecnici sono stati predisposti dei modelli da utilizzare nelle diverse casistiche:

Modulo Domanda per autorizzazione dei Centri tecnici (Fabbricanti) per attività di installazione e attivazione dei tachigrafi intelligenti

Modulo Domanda per autorizzazione dei Centri tecnici per attività sui cronotachigrafi analogici (CEE)

Modulo Domanda per autorizzazione dei Centri tecnici per attività completa sui tachigrafi digitale e/o intelligente

Modulo Domanda per estensione dell'attività dei Centri tecnici ai tachigrafi intelligenti

Modulo Domanda per rinnovo dei Centri tecnici (Fabbricanti) attività di installazione e attivazione dei tachigrafi intelligenti

Modulo Domanda per rinnovo dei Centri tecnici per attività sui tachigrafi digitale e/o intelligente

Modulo Domanda per variazione societaria autorizzazione Fabbricanti

Modulo Domanda per variazione societaria autorizzazione cronotachigrafi analogici (CEE)

Modulo Domanda per variazione societaria autorizzazione tachigrafi digitali e/o intelligenti

Dichiarazione sostitutiva comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva casellario e carichi pendenti

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Art 47)

Diritti di Segreteria Bolli e Tariffe

Per i Tachigrafi digitali :

- Euro 370,00 per la richiesta di autorizzazione per centro tecnico;
- Euro 185,00 per il rinnovo annuale;
- Euro 260,00 per l'estensione dell'autorizzazione;

Marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sia sul modulo della richiesta di autorizzazione sia sul modulo della richiesta di rinnovo, sia sul modulo della richiesta di estensione, sia su quello delle variazioni;

Per i Cronotachigrafi Analogici:

- Modulo di richiesta in bollo (1 marca da bollo da Euro 16,00) da applicare sia sul modulo della richiesta di autorizzazione, sia su quello della variazione;
- Versamento di Euro 25,00 per i diritti di segreteria per la vidimazione del registro;

Modalità di pagamento:

Il versamento dei diritti di segreteria e/o tariffa può essere effettuato indistintamente con le seguenti modalità:

- Tramite PagoPa sul Sistema dei pagamenti on line dell'Ente, selezionando il servizio "Centri tecnici" , indicando nella casuale " Centri Tecnici per i Tachigrafi Digitali ", per es. Richiesta autorizzazione, rinnovo, estensione ecc;" Officine per cronotachigrafi Analogici vidimazione registro" compilando poi i campi previsti aggiungendo l'importo e tutti i dati anagrafici del pagante. Alla fine dell' inserimento dei dati verrà automaticamente generato l'avviso di pagamento;

- Tramite avviso di pagamento PagoPA la cui emissione deve essere richiesta all'ufficio "Metrico" all'indirizzo mail

metrico@rivt.camcom.it., tale avviso, contenente anche le indicazioni per il pagamento, sarà trasmesso al richiedente tramite posta elettronica all'indirizzo mail comunicato.

## CONTATTI

Daniela Accardi

Indirizzo: Rieti, Via Paolo Borsellino, 16

Telefono: 0746201364

Fax: 0746205235

Mail: [metrico@rivt.camcom.it](mailto:metrico@rivt.camcom.it)

PEC: [cciaa@pec.rivt.camcom.it](mailto:cciaa@pec.rivt.camcom.it)

INFORMATIVA PRIVACY